COMUNE di EMPOLI

Ufficio Tecnico

– Servizio Manutenzione Immobili –

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTO

APPALTO GENERALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PROGETTO 4.0 -

Comune di Empoli

Importo complessivo dei lavori	€	532.786,88
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	117.213,12
Importo complessivo dell'Appalto	**€**	**650.000,00**

Redatto da:
Geom. Maurizio Minoli

Visto:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Empoli lì 27.07.2022

S O M M A R I O

CAPO 1°
Norme Generali

Art. 1 - DEFINIZIONI
Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI
Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DURATA
Art. 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO - CATEGORIA DEI LAVORI
Art. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Art. 6 - PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 7 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E NUOVI PREZZI
Art. 8 - DOMICILIO – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – SEDE OPERATIVA
Art. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Art. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Art. 11 - NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

CAPO 2°
Contratto

Art. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Art. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 14 - INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DOCUMENTI DELL' ACCORDO QUADRO
Art. 15 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 16 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 17 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

CAPO 3°
Esecuzione del contratto

Art. 18 - CONSEGNA DEI LAVORI
Art. 19 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE
Art. 20 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
Art. 21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 22 - RINVENIMENTI
Art. 23 - TIPI DI INTERVENTO E TEMPI DI ESECUZIONE
Art. 24 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Art. 25 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
Art. 27 - SOSPENSIONI – PROROGHE – PENALITÀ
Art. 28 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
Art. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Art. 30 - TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 31 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO
Art. 32 - ELENCO PREZZI

CAPO 4°
Definizione delle controversie

Art. 33 - CONTROVERSIE

CAPO 5°
Disposizioni Finali

Art. 34 - NORMATIVA ANTIMAFIA

CAPO 1°
Norme Generali

Articolo 1 – **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto si intende per:

- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni
- Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, per quanto ancora in vigore;
- Capitolato generale d'appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore;
- contratti applicativi "a valle": successivi contratti di lavori affidati all'interno del presente accordo quadro;
- capitolato speciale d'appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi;
- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sarà sottoscritto l'accordo medesimo;
- Appaltatore: aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo;

Articolo 2 - **OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI**

Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutti gli immobili di proprietà Comunale compreso la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle opere. I lavori possono variare dalla tinteggiatura di una stanza al rifacimento di una copertura e saranno stabiliti di volta in volta in base alle necessità della Stazione Appaltante.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, il noleggio di macchinari, automezzi speciali (piattaforme elevatrici) e attrezzature e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite in questo capitolato e dalla D.L. e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative idonee necessarie, delle strutture, dei materiali e della manodopera.

L'esecuzione dei lavori è sempre comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Con la conclusione dell'accordo quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo quadro entro il periodo di validità dell'accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto.

Comune di Empoli

Articolo 3 - **MODALITA' DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DURATA**

L'Accordo Quadro, definito dall'art. 3 comma iii) e regolato dal successivo art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss. mm. ii., ha per oggetto la stipula di un accordo da concludere con un solo operatore economico, per l'affidamento di appalti di lavori edili di manutenzione degli immobili.

L'affidamento dell'Accordo Quadro avverrà mediante procedura negoziata, conformemente all'art. n. 36 comma 2° lettera c/bis del D.Lgs n. 50/2016 e ssmi., con il criterio del prezzo più basso, tramite la predisposizione di un Avviso per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori da invitare alla procedura, dando atto che le ditte che potranno essere ammesse alla manifestazione di interesse dovranno risultare in possesso della categoria prevalente OG1-classifica III per la quale è richiesta la classificazione.

I contratti applicativi sono stipulati a misura ai sensi dell'art. 32, c. 14, del Codice. Costituiscono i prezzi dei contratti, quelli dell'elenco prezzi allegati al presente capitolato, diminuiti della percentuale di ribasso offerta in sede di gara. I prezzi di cui sopra, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali. Gli oneri di sicurezza

saranno computati di volta in volta in base ai lavori sui singoli contratti e non saranno soggetti al ribasso d'asta. Per ogni contratto valgono tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato Speciale. Nel caso che la ditta aggiudicataria non sottoscriva comunque l'affidamento correttamente computato secondo la stazione appaltante, la ditta sarà considerata rinunciataria e non riceverà nessun altro affidamento nell'ambito del presente appalto. Questa stazione appaltante si riserva in tal caso di affidare i lavori alle ditte che seguono l'impresa aggiudicataria nella graduatoria di gara.

Si specifica inoltre che trattandosi di interventi di manutenzione, i lavori potranno anche essere consegnati in via d'urgenza sotto le riserve di legge, anche nelle more della stipulazione del contratto ovvero di lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32 comma 8, (quarto e sesto periodo) e art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e sue mm.ii..

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina alcun obbligo in capo all'Amministrazione. Pertanto l'importo di cui al successivo art. 4 ("Ammontare dell'Accordo Quadro – Categoria dei lavori") varrà come importo massimo spendibile per il periodo di durata dell'accordo quadro ma non impegna l'Amministrazione a richiedere lavori per l'esecuzione integrale di tutto l'importo. Si specifica che l'affidatario non potrà chiedere compensi di sorta per il minore affidamento. Le opere da eseguire saranno stabilite e affidate in base alle esigenze che si presenteranno durante il tempo di durata dell'appalto.

Per le variazioni e le varianti che l'Amministrazione comunale, nel rispetto delle leggi vigenti, riterrà opportuno introdurre all'atto esecutivo, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, l'appaltatore non potrà trarne motivo per avanzare pretese o richiedere indennizzi se non nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs n° 50 del 18.04.2016 e sue mm.ii..

I pagamenti sono regolati dal successivo articolo 6 del presente Capitolato.

La durata dell'Accordo Quadro è di 12 mesi a partire dalla data di affidamento dei lavori o al termine dell'importo dei lavori affidato. Il termine dei lavori dei vari contratti applicativi sarà stabilito nei relativi verbali di consegna e fine lavori; tuttavia ogni opera è da intendersi come intervento di riparazione con durata limitata.

Articolo 4 - **AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO - CATEGORIA DEI LAVORI**

L' importo complessivo dei lavori a base dell'affidamento è da pagarsi a misura ed è definito come segue:

- AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo dei lavori è pari ad € 532.786,88 ed è compreso degli oneri per la sicurezza; per quanto ai costi di sicurezza, si specifica che saranno esattamente conteggiati di volta in volta in base al lavoro da eseguire e non saranno soggetti al ribasso d'asta.

Si precisa ulteriormente che il ribasso offerto in fase di gara è da intendersi come sconto sui prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo dei lavori effettivi da svolgere. Rimangono esclusi da detto ribasso i costi della sicurezza.

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (soggetto a ribasso)	Euro 503.402,43
ONERI PER LA SICUREZZA* (NO ribasso)	Euro 29.384,45*
IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. PER I.V.A. E SPESE DI PROGETTAZIONE	Euro 117.213,12
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	**Euro 650.000,00**

*Si specifica che gli oneri per la sicurezza sono puramente indicativi e sono stati inseriti ai soli fini della gara di appalto.

L'incidenza della manodopera è stabilita, per la verifica di cui ai combinati disposti dell'articolo 95 comma 10 e 97 comma 5 – lettera d) del Codice, pari al 15% dell'importo soggetto a ribasso d'asta e pertanto pari ad € 75.900,00.

- CATEGORIA DEI LAVORI

Ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18/04/16 i lavori sono classificati nella categoria prevalente **OG1.**

Designazione dei lavori	A MISURA
Categoria prevalente OG1 Classifica III	A base d'asta (Euro)
1. Opere edili	503.402,43
2. Oneri per la sicurezza	29.384,45
Totale lavori da appaltare	**532.786,88**

Ai sensi dall'art. 49, comma 1, lettera b) del DL 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, il subappalto è ammesso a condizione che non sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. I lavori della categoria prevalente potranno quindi essere subappaltati fino a una misura massima del 49,99% (quarantanove/99 percento).

Articolo 5 - **DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Le opere che formano oggetto dell'appalto, sono quelle necessarie alla manutenzione ed alla conservazione delle strutture. La forma e le principali dimensioni delle medesime risulteranno dai progetti definitivi e dagli elaborati redatti dall'Ufficio Tecnico Manutenzioni.

La realizzazione tecnica delle opere oggetto dell'appalto dovrà essere effettuata in ottemperanza al presente capitolato, salvo che non sia altrimenti indicato dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

La ditta dovrà tener conto che i lavori saranno svolti in cantieri separati e temporanei per lo stretto tempo necessario alla esecuzione degli stessi.

A titolo esemplificativo e NON esaustivo, i lavori potranno consistere, nella manutenzione di tetti (sia ordinaria che straordinaria, f.p.o. di guaina o tegole, pulizia gronde ecc.), in opere di modesta entità quali rifacimento di intonaco e tinteggiatura, demolizione e ricostruzione di porzioni di muro, realizzazione di basamenti, piccoli scavi ecc. ovvero consistono in tutte le opere, di manutenzione ordinaria, necessarie per il mantenimento di un immobile ma pure straordinaria che potrebbe prevedere la realizzazione di nuove parti.

Articolo 6 – **PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Una volta terminati tutti i lavori affidati, ovvero quelli descritti nei singoli progetti applicativi "a valle" di cui al precedente art. 3, la D.L. procederà alla contabilizzazione dei lavori mediante la redazione del relativo stato finale al quale farà seguito la fatturazione da parte della Ditta. La fattura sarà liquidata entro il termine di 30 giorni dalla sua data di presentazione.

Tuttavia, se l'importo dei lavori affidati nel singolo progetto applicativo "a valle", è pari o superiore a € 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila/00) potrà essere redatto uno Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) al raggiungimento di un importo lavori eseguiti di € 30.000,00, (diconsi euro trentamila/00) e successivi multipli. Il pagamento, avverrà dopo l'emissione di regolare fattura entro 30 giorni dalla data di presentazione a norma dell'art. 5 L. n. 37 del 3 maggio 2019.

L'appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di ogni singolo contratto dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a..

L'appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nell'ipotesi di cessione del credito, i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e quindi agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – U.T.G. di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 7 - **DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E NUOVI PREZZI**

I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi relativo compensano:

a) per quanto ai materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili del mestiere e D.P.I. nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e tutto quanto occorre alla esecuzione piena delle opere;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso, compresi carburanti, lubrificanti e qualsiasi cosa sia necessaria;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato;
e) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
f) costo del personale dell'impresa addetto ai contatti con la Direzione Lavori e/o che interviene per sopralluoghi;
g) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
h) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
i) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
l) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
m) relativamente alle misurazioni dei lavori si fa riferimento alla "Guida delle Lavorazioni e Norme di Misurazione" del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana
n) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
o) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato d'appalto;
q) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza delle norme di sicurezza, necessarie in caso di inadempienze da parte della ditta, disposte dal Responsabile per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
r) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai dipendenti dell'appaltatore e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l'esecuzione dei lavori. In particolare,

danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto, o adoperare dei materiali diversi, e tra i prezzi offerti per la parte di lavori a misura, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati con i prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al presente capitolato al netto del ribasso offerto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.

È possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

Articolo 8 – **DOMICILIO – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – SEDE OPERATIVA**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante il proprio domicilio legale, sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale e che avrà durata per tutto il tempo del contratto. A tale domicilio oppure a mani proprie dell'Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, la Direzione Lavori e la stazione appaltante in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata al responsabile del procedimento.

L'aggiudicatario comunica altresì le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare e a rappresentarlo nel corso dei lavori come Direttore di Cantiere.

L'Impresa alla prima consegna dei lavori dovrà indicare il nominativo di un tecnico incaricato della direzione di cantiere, il quale si dovrà assumere l'impegno ad essere il referente dell'impresa stessa anche per tutte le successive consegne.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Trattandosi di lavori di manutenzione per la quale è richiesta anche la reperibilità, l'appaltatore aggiudicatario, qualora non ne abbia già disponibilità, dovrà aprire una sede operativa per ricovero mezzi e attrezzature a distanza tale da poter garantire lo svolgimento dei lavori richiesti nei tempi e modi previsti dal presente capitolato e in base agli oneri stabiliti, indicati negli artt. 21 e 23 ("Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore" e "Tipi di intervento e tempi di esecuzione") del presente capitolato.

Articolo 9 - **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall' art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii.

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante almeno 15 giorni prima dell'emissione del certificato di pagamento che deve essere soggetto a tale cessione.

Articolo 10 - **NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente o nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di prezzo.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore si fa esplicito riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, al D.Lgs n. 50/2016 e successive mm.ii. e alle linee guida del Codice redatte dall'ANAC.

L'appaltatore, sia per se che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme Tecniche per le costruzioni" approvate con D. M. emesso dal ministero delle Infrastrutture il 14 Gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e ss.mm.ii.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni e a tutte le norme di legge e normative UNI di riferimento per lo specifico materiale utilizzato.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

In caso di riscontrate difformità e/o difetti, la Direzione Lavori dispone il rifiuto del materiale; in tal caso, la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei materiali senza nulla a pretendere in merito a rimborsi o modifiche dei prezzi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può in qualsiasi momento, rifiutare i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche richieste dalla direzione lavori. In quest'ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese ovvero senza nulla a pretendere in merito a rimborsi o modifiche dei prezzi.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, riutilizzo o smaltimento in adempimento a quanto disposto dalla normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dalla Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

Sono a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Con decorrenza dal 01 luglio 2013 la Direttiva prodotti da costruzione (CPD 89/106), recante modalità di marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, è abrogata e sostituita dal nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011), e successivi integrazioni e aggiornamenti, il quale introduce novità, chiarimenti, semplificazioni ed obblighi per i vari operatori economici coinvolti che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione soggetti alla relativa norma armonizzata europea.

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui si aggiunge l'ultimo:

1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso di fuoco;
3. igiene, sicurezza e ambiente;
4. sicurezza e accessibilità all'uso;
5. protezione contro il rumore;
6. risparmio energetico e ritenzione del calore;
7. uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.

Il concetto chiave del nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la **Dichiarazione di Prestazione (DoP)** che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione.

Se la Dichiarazione di Conformità attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), **la dichiarazione di prestazione**:

- è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
- deve contenere informazioni sull'impiego previsto;
- deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l'impiego previsto;
- deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
- il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.

Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se:

_ il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;

_ i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE; la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.

Comune di Empoli

L'Impresa appaltatrice, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo affidatole all'interno del presente accordo quadro, deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti con le modalità rappresentate in sede di offerta tecnica presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.

La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l'idoneità all'uso previsto, controllerà discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate.

Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell'appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

In caso di controversie, si procede ai sensi delle linee guida del Codice redatte dall'ANAC.

Per quanto non specificato relativamente ai materiali, trovano applicazione le linee guida redatte dall'ANAC.

In merito ai sistemi di costruzione ed esecuzione si fa riferimento alla "Guida delle lavorazioni e norme di misurazione" del Prezzario Regionale della Toscana.

Articolo 11 - **NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

A garanzia dell'osservanza del punto d), sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Comune di Empoli

I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

CAPO 2°
Contratto

Articolo 12 - **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI**

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà mediante procedura negoziata conformemente all'art. n. 36 comma 2 lett. c)-bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs n. 50/2016 e sue mm.ii. mediante il criterio "del minor prezzo" ovvero alla ditta che avrà fatto la migliore offerta di sconto sull'elenco prezzi allegato.

Articolo 13 - **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi, avverrà secondo i criteri indicati nel D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.. Nell'Accordo sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale. Se l'aggiudicatario non stipula l'accordo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

Articolo 14 - **INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-DOCUMENTI DELL'ACCORDO QUADRO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e devono in esso essere richiamati, anche se non materialmente allegati:

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. La Relazione Tecnica;
3. L'Elenco dei Prezzi Unitari;
4. Piano Operativo di Sicurezza generale redatto dalla Ditta;

Comune di Empoli

Articolo 15 - **CAUZIONI E GARANZIE**

1. CAUZIONE PROVVISORIA - L'offerta dovrà essere corredata da apposita garanzia fideiussoria, secondo quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del valore pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Detta cauzione, con validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed essere altresì corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al successivo punto, qualora l'offerente risultasse l'aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

   L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione da parte di Enti Certificatori della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi del comma 7 art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

2. CAUZIONE DEFINITIVA - L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e cesserà con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione finale.
   La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. POLIZZE ASSICURATIVE – Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di dell'esecuzione dei lavori.
   Tale assicurazione, per quanto concerne i rischi di esecuzione, deve essere stipulata per un massimale pari al prezzo contrattuale, mentre per quanto riguarda la responsabilità civile deve essere stipulata per un massimale di Euro 500.000,00 per singolo sinistro, con limite di Euro 500.000,00 per danni a persone e Euro 500.000,00 per danni a cose o animali; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.
   La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo N. 16 - **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice. Ai sensi dall'art. 49, comma 1, lettera b) del DL 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, il subappalto è ammesso a condizione che non sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. I lavori della categoria prevalente potranno quindi essere subappaltati fino a una misura massima del 49,99% (quarantanove/99 percento).

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette altresì la Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla Legge vigente e necessari in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'affidatario deve inoltre allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione

deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziare non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 10/09/2003.

In merito alle norme sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per uniformare tutti i piani redatti dai singoli lavoratori compatibili e coerenti tra loro.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

a) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
b) Su richiesta del subappaltatore.

Per tutto quanto non specificato si rimanda all'art. 105 del Codice.

Articolo 17 - **RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO**

RISOLUZIONE - La stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto oltre che nei casi previsti dall'art. 108 comma 1 lett. a), b), c) e d) e comma 2 del Codice anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dal regolamento, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ed

alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ssmi, o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;
d) nel caso di mancata firma dell'atto di cottimo o di corrispondenza commerciale, come riportato nell'art. 3 del presente Capitolato Speciale;
e) nel caso di non consegna dei lavori ovvero nel caso esposto nel successivo art. 18 del presente Capitolato Speciale;
f) nel caso di violazione dei punti espressi nell'art. 3 ("Modalità di stipulazione dell'Accordo Quadro e Durata") del presente Capitolato speciale;
g) nel caso riportato nell'art. 23 comma 8 ("Tipi di intervento e tempi di esecuzione") del presente Capitolato Speciale.

I casi sopra esposti, sono considerati casi di negligenza e grave inadempienza delle obbligazioni contrattuali e pertanto si procede ai sensi dell'art. 108 comma 3 e 4 del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Inoltre dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine di fine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di inadempienza la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i costi.

RESCISSIONE - Ai sensi dell'art. 109 del Codice, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili (quelli già accettati dalla Direzione Lavori) esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

In caso di risoluzione o di recesso, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, in base alla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 110.

Per quanto non specificato valgono tutti i commi dell'art. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

CAPO 3°
Esecuzione del contratto

Articolo 18 - **CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna di ogni singolo lavoro avverrà dopo la redazione dell'Accordo Quadro ovvero dopo la firma di stipulazione del contratto applicativo, con le modalità prescritte nel codice

La stessa potrà, nei casi previsti per legge, essere disposta in via di urgenza anche sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 32 comma 8 e 163 del Codice e ss.mm.ii..

Il direttore dei lavori cura la consegna e comunica all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi munito di tutto quanto necessario per iniziare i lavori. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato, la Stazione Appaltante esercita la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

Nel caso in cui la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'esecutore può richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte della Staziona Appaltante, avere diritto ad un rimborso per le spese contrattuali, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso di rifiuto dell'istanza di recesso e di tardiva consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Tuttavia se il ritardo delle consegne supera la metà del termine contrattuale o comunque sei mesi complessivi, la stazione appaltante accetta sempre la richiesta di recesso.

Nei casi di risoluzione o di recesso si procederà come da art. 17 del presente Capitolato Speciale, tenendo conto che qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Articolo 19 - **DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE**

Ai sensi dell'art. 101 del Codice l'ente appaltante sentito il R.U.P., è tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che, per quanto di competenza in tale sua veste, svolgerà tutte le attività dettate dal Codice e dalle linee guida redatte da A.N.A.C..

Il Direttore dei Lavori sarà coadiuvato anche da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo e Ispettore di cantiere.

Articolo 20 - **APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI**

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori contemplati in contratto. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, il Direttore dei Lavori potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso, detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione dei lavori, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto, fermo restando la facoltà di cui al comma successivo.

La stazione appaltante ha comunque facoltà, tramite il direttore dei lavori, di prevedere e indicare il luogo di provenienza dei materiali, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Tale modifica rispetto al comma precedente, non comporta diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Tuttavia, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo

contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi delle Linee Guida al codice redatte da A.N.A.C..

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Articolo 21 - **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri previsti dalle vigenti leggi, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Appaltatore e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite a tutti gli effetti collaudabili (se previsto), esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile.
2. L'applicazione al limite del cantiere, se necessario in base al lavoro da eseguire, entro dieci giorni dalla data di consegna, di n. 1 cartello indicatore delle dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
3. Se necessario in base alla tipologia del lavoro da eseguire. La costruzione e manutenzione entro il recinto di cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, PC e materiale di cancelleria.
4. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
5. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
6. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
7. È a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, diurna e notturna, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
8. La ditta dovrà garantire la presenza di un suo tecnico addetto ai contatti con la Direzione Lavori per eseguire dei sopralluoghi e dei rilievi, redigere preventivi, se necessari, e programmare l'esecuzione del/dei lavoro/i affidato/i. Inoltre la ditta dovrà fornire alla Stazione Appaltante un numero di telefono con reperibilità h24 da utilizzare per tutte le occorrenze anche quelle esplicitate nel successivo art. 23 del presente Capitolato.
9. La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire i lavori che di volta in volta le verranno affidati secondo le procedure dettate nell'accordo quadro ovvero anche tramite lettera commerciale, o

scrittura privata, ai prezzi dell'elenco allegato opportunamente ribassati di quanto offerto in sede di gara e scomputati della manodopera non soggetta a ribasso d'asta.

Al momento del presentarsi delle necessità di affidare un lavoro nell'ambito del presente appalto, l'ufficio Tecnico Manutenzione predisporrà un progetto cosiddetto "a valle" dell'accordo quadro, corredato da computo metrico estimativo a misura sulla base dell'elenco prezzi allegato ribassato secondo l'offerta effettuata dalla ditta aggiudicataria. Il valore del computo metrico estimativo redatto, costituirà l'importo da affidare secondo le modalità dettate nell'accordo quadro. La ditta aggiudicataria, verificato che il computo metrico è stato redatto applicando i prezzi stabiliti e alle effettive quantità previste nel lavoro, si impegna fin da subito ad accettare l'affidamento e l'esecuzione del lavoro. I lavori potranno essere svolti anche nei giorni di sabato e la ditta dovrà comunque garantire sempre (anche in tutti i giorni dei mesi di Luglio e Agosto) lo svolgimento o la continuazione delle opere che ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, devono essere terminate in tempi precisi ed esattamente stabiliti, cosi come meglio esplicitato nel successivo art. 23.

La ditta aggiudicataria, vista la natura delle opere e la tipologia degli edifici, con particolare riferimento ai plessi scolastici, ad insidacabile giudizio della D.L. e/o della Stazione Appaltante, dovrà garantire lo svolgimento, l'esecuzione e/o la continuità dei lavori tutti i giorni, festivi e non, della durata dell'appalto compreso in particolare nei mesi di Luglio e Agosto, pena la risoluzione del contratto.

La ditta, salvo diverso accordo scritto o pioggia ma sempre concordemente tra le parti (Direzione lavori e ditta esecutrice), anche tramite corrispondenza e-mail, dovrà garantire tutti i giorni lavorativi, una coppia di operai per svolgere in maniera continuativa i lavori affidati. Il mancato rispetto reiterato del presente punto, ovvero dopo due "richiami" scritti, è motivo di risoluzione del contratto

10. Il tipo di intervento si divide in tre categorie: d'EMERGENZA; URGENTE; ORDINARIO. Nel caso di intervento d'emergenza e urgente, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante, una squadra di almeno 2 persone opportunamente dotate di utensili, attrezzature, materiali e automezzi necessari al tipo di lavoro da svolgere, entro il tempo di 1 ora o 4 ore o 24 ore. Per i tempi e i modi di intervento specifici, si rimanda al successivo art. 23. Il mancato rispetto dei tempi e modi di intervento anzi scritti e meglio individuati nel citato art. 23, costituisce motivo di insolvenza da parte della Ditta aggiudicataria e pertanto di risoluzione del contratto.
11. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
12. Ai sensi dell'art. 102 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo ovvero trascorsi due anni.
13. L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell'appalto, circa l'assunzione di operai in genere.
14. L'Appaltatore è tenuto a risarcire direttamente alle Società di servizi (acqua, energia ecc.) interessate e/o all'Amministrazione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi delle suddette Società o dell'Amministrazione Comunale. Qualora l'appaltatore non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Amministrazione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell'ente interessato, tratterrà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'appaltatore rimanendo del tutto estranea l'amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che penale.

15. L'appaltatore ha l'obbligo, ex art. 24 della Legge Regionale Toscana n. 38 del 13.07.2007, di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
16. L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere e consegnare al momento dell'offerta una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Protocollo di intesa siglato il 18.10.2007 dai Comuni dell'Empolese Valdelsa e dalle Istituzioni presenti nel territorio alla presenza del Prefetto di Firenze diretto a consentire condizioni efficaci e snelle di verifica della regolarità della sicurezza e della qualità del lavoro nell'ambito degli appalti pubblici.
17. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
    a) le spese contrattuali
    b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
    c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
    d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.
18. Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante ed inoltre, l'appaltatore é tenuto a garantire l'accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi. L'appaltatore non potrà per questo richiedere alcun compenso aggiuntivo o proroghe ai tempi contrattuali in quanto già compresi nel tempo contrattuale.
19. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
    Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
    Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
    I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
20. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi diversi disposti nei contratti o lettere commerciali "a valle" che, se necessari in base alla tipologia dei lavori affidati e da eseguire, sono ad integrazione del presente articolo.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto —previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo

dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Si dichiara infine espressamente che nella valutazione dei prezzi di appalto si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra descritti, quindi **non spetterà alcun altro compenso all'Appaltatore** per quanto sopra.

Articolo 22 - **RINVENIMENTI**

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti e comunque tutti i materiali, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi in seguito a escavazioni o demolizioni.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo 23 - **TIPI DI INTERVENTO E TEMPI DI ESECUZIONE**

In base all'individuazione del tipo di intervento si stabilisce quanto a seguire.

Si definisce intervento:

A. **D'EMERGENZA**: sono tutti i lavori imprevisti da eseguirsi in seguito ad eventi atmosferici o per motivi di protezione civile o laddove si ravvisano problemi di pubblica sicurezza ovvero tutti i lavori imprevisti necessari per il ripristino immediato dello stato delle cose e che non possono essere differiti nel tempo (es. ripristino per infiltrazioni);
B. **URGENTE**: tutti i lavori previsti e imprevisti, diversi dal precedente punto A. ma che sono ritenuti prioritari per la Stazione Appaltante o anche se precedentemente programmati, sono divenuti tali per necessità della Stazione Appaltante.
C. **ORDINARIO:** tutti i lavori diversi dai punti A. e B. che possono essere programmati nel tempo di durata dell'Accordo Quadro e che la loro programmazione non pregiudica la buona riuscita dell'opera e/o gli interessi della Stazione Appaltante, di norma sono tutti i lavori consegnati in seguito ad un progetto.

In virtù del tipo di intervento descritto sopra, si riporta di seguito i tempi di intervento entro i quali la Ditta aggiudicataria deve **perentoriamente** iniziare il lavoro ovvero:

- Per quanto ai lavori di cui al punto A., il tempo di intervento perentorio è di 1 ora dalla comunicazione che avviene tramite chiamata al numero h24 messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria;
- Per quanto ai lavori di cui al punto B., il tempo di intervento perentorio può essere o 4 ore o 24 ore in base all'esigenza della Stazione Appaltante e sarà precisato nella comunicazione che avviene sia tramite chiamata al numero h24 messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria sia tramite corrispondenza mail;
- Per quanto ai lavori di cui al punto C., il tempo sarà programmato dalla Stazione Appaltante ovvero dalla Direzione Lavori, di volta in volta di concerto con la Ditta aggiudicataria. Tuttavia entro 10 (dieci) giorni dalla firma del verbale di consegna, l'appaltatore dovrà dare inizio alle opere previste. Da quel

momento i lavori dovranno essere condotti in modo continuativo senza interruzione alcuna in tutti i giorni dell'anno (compresi i mesi di luglio e agosto), compatibilmente con le condizioni atmosferiche ed esclusi i soli giorni festivi riconosciuti.

Si specifica che gli interventi di cui ai punti A. e B. trattandosi di lavori imprevisti, possono essere consegnati "in via d'urgenza" alla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro, sotto le riserve di legge e nelle more del contratto senza che la stessa Ditta abbia nulla a pretendere e chiedere alla Stazione Appaltante.

Il programma dei lavori può essere modificato od integrato dalla Stazione Appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alle responsabilità gestionale della stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art.92 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81.

Oltre a quanto sopra si specifiche che:

- I periodi di sospensione daranno diritto all'impresa a dilazioni sul tempo contrattuale di uguale durata delle sospensioni effettuate;
- **In caso di preallarme di possibile evento eccezionale che possa causare pericolo, o disagio, per la sicurezza delle persone o comunque di protezione civile, comunicato almeno 12 ore prima da un tecnico dell'Amministrazione Comunale tramite fax, posta elettronica o chiamata telefonica, la ditta appaltatrice dovrà rendersi reperibile in modo da intervenire, entro il tempo massimo di un'ora dalla conferma di intervento per preallarme, con uomini e mezzi richiesti per l'intervento stesso. Gli interventi di questo tipo sono da intendersi anche nell'orario notturno, festivo e notturno/festivo.**
  La ditta aggiudicataria dovrà pertanto mettere a disposizione della Stazione Appaltante un numero telefonico di recapito che possa ricevere gli avvisi di chiamata con valenza 0-24 feriali e festivi.

Comune di Empoli

Per l'esecuzione di tutti gli interventi, d'emergenza e/o di protezione civile, urgenti o ordinari, la ditta dovrà disporre nel tempo stabilito dall'ordine impartito dalla D.L., di una squadra completa di automezzo, attrezzature e materiali necessari per l'intervento richiesto.

In caso di ritardo nell'effettuazione di tutti gli interventi proposti, sarà considerato motivo di insolvenza e pertanto di risoluzione del contratto come indicato nel precedente art. 17 ("Risoluzione e rescissione del Contratto") del presente Capitolato Speciale.

Articolo 24 - **VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, o necessarie in seguito a circostanze impreviste e imprevedibili, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio, agli stessi prezzi offerti in fase di gara, dei lavori eseguiti in più o in meno.

Ai sensi delle linee guida redatte da A.N.A.C. si specifica che nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento o del Direttore dei Lavori, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi,

rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Tuttavia sono ammesse proposte da parte dell'esecutore che siano migliorative, che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, gli elementi tecnologici o singole componenti del progetto; la proposta dovrà essere redatta e presentata sottoforma di perizia tecnica comprensiva della valutazione economica. La Stazione Appaltante sarà libera di accogliere o rifiutare le proposte pervenute nei modi e nei tempi dettati dalle linee guida redatte da A.N.A.C..

Nel caso si rendessero necessarie delle varianti ovvero delle modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, si procede ai sensi dell'art. 106 del Codice e ss.mm.ii.. Tali varianti possono essere fatte anche senza una nuova procedura di affidamento, se rientrano nei casi esposti nell'art. 106 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero con nuova procedura se le modifiche sono sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso art. 106.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice si specifica che nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore dovrà eseguire i lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a sottoscrivere un atto di sottomissione in segno di accettazione o di motivato dissenso. In caso di variante in diminuzione del quinto, nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.

Sulla base della tipologia dei lavori da eseguire ovvero trattandosi di lavori di manutenzione, non sono considerate varianti, quelle modifiche ordinate dal Direttore dei Lavori piuttosto che dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione delle opere, che determinano la realizzazione di un lavoro non prevedibile al momento della redazione del progetto in sostituzione di uno che invece era previsto purchè detta modifica, non alteri la natura contrattuale o modifichi l'importo dei lavori affidato; in questo caso la ditta dovrà eseguire i lavori commissionati, alle stesse condizioni dettate nell'Accordo Quadro e agli stessi prezzi offerti in fase di gara senza null'altro a pretendere.

In caso di varianti sarà concessa proroga della durata del contratto, del tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Non saranno concesse proroghe nel caso esposto al comma precedente del presente articolo di Capitolato Speciale.

Articolo 25 - **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, tutte le norme in materia di sicurezza, contenute nei PSC o PSS, o se non previsti, quelle stabilite dal Decreto Lgs. N. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. ed inoltre si specifica che:

1. Trattandosi di lavori di manutenzione aventi carattere temporaneo e svolti da un'unica ditta è necessario che l'impresa presenti un Piano Operativo di Sicurezza dove saranno indicate tutte le prescrizioni e disposizioni per eseguire i lavori in sicurezza. Per opere con rischi particolari come riportato nell'allegato XI al D.Lgs n. 81/2008, previa un'attenta valutazione dei rischi sarà redatto apposito Piano di Sicurezza, se previsto, e Piano Operativo di Sicurezza integrativo.
2. Per lavori complessi o qualora fosse necessario e/o obbligatorio redigere il PSC, la Stazione Appaltante nominerà i coordinatori sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione e sarà redatto apposito Piano. In tale caso, l'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte, mentre nei casi di cui alla lettera b) si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

L'appaltatore, entro la stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale POS, trattandosi di un appalto per la stipula di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione che ad oggi non sono tutti individuabili, dovrà essere a carattere generale e dovrà comprendere il maggior numero di lavorazioni, salvo integrazioni, se necessarie, per lavori non compresi o che comportino dei rischi particolari di cui all'allegato n. XI al D.Lgs. 81/2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. h) del D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008 qualora quest'ultimo sia stato redatto.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, se presente, ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante dei contratti di appalto stipulati ad esecuzione dell'accordo quadro.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 26 - **DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI-LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO**

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su

autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Articolo 27 - **SOSPENSIONI – PROROGHE – PENALITÀ**

I lavori iniziati dovranno continuare in maniera ininterrotta fino al completamento di tutte le lavorazioni e l'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito negli atti contrattuali. Non è previsto nessun premio di accelerazione.

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.m.ii. si specifica quanto a seguire:

SOSPENSIONI – In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, insieme all'esecutore o suo rappresentante, apposito verbale di sospensione con l'indicazione: delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta; delle cautele adottate affinchè alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimante senza eccessivi oneri; della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione può essere disposta anche dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Nel caso in cui insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle opere non eseguibili redigendo apposito verbale.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.

Se la sospensione o le sospensioni, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

PROROGHE – L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. In ogni caso la sua concessione, non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne ad alcuna indennità, qualora i lavori, per

qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

La proroga potrà essere concessa in casi di intervenute varianti in corso d'opera come da precedente art. 24 ("Varianti in corso d'opera") del presente Capitolato Speciale.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento delle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
f) i giorni di ferie degli operai dell'appaltatore;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

PENALITA' - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'inizio dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari al 2% dell'importo contrattuale dei lavori affidati "a valle" dell'accordo quadro.

Si applicherà la stessa penale per ogni giorno di sospensione non giustificata, e quindi non approvata dalla D.L., che interrompano le lavorazioni consegnate con le modalità stabilite negli articoli 3 ("Modalità di stipulazione dell'Accordo Quadro e Durata") e 23 ("Tipi di intervento e tempi di esecuzione") del presente Capitolato Speciale.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 5% dell'intero importo dell'Accordo Quadro. Qualora la somma delle penali raggiunga tale importo, sarà motivo di insolvenza contrattuale e pertanto si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Comune di Empoli

Articolo 28 – **SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI**

In merito agli eventuali sinistri alle persone e danni che potrebbero verificarsi durante i lavori si richiamano le Linee Guida redatte da A.N.A.C.

Si conviene inoltre che:

1. non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da colpa dell'esecutore, pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che **dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni**;
2. sono a carico dell'esecutore: tutte le misure comprese le opere provvisionali, adottate per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi tipo, natura e verso tutto e tutti; tutti i lavori per il ripristino delle opere e il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; il risarcimento dei danni causati a persone o cose pubbliche e private

Saranno compensati all'Appaltatore solo i danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali sempre che, la denuncia sia fatta entro 5 giorni dall'evento, a pena di decadenza del diritto di risarcimento. In caso di danno si procede come da Linee Guida redatte da A.N.A.C. con la scrittura di apposito verbale da parte della Direzione Lavori.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'esecutore dovrà pertanto provvedere anche al risarcimento dei danni.

Articolo 29 - **ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

Al termine di ogni singolo lavoro il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite e redige apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore o suo delegato.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese in un tempo non superiore a 60 gg. continuativi e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 27 del presente capitolato speciale.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla fine dei lavori.

Articolo 30 - **TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Trattandosi di un appalto sotto soglia europea, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice, il collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento che sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e redatto secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Articolo 31 - **VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO**

La valutazione dei lavori "a misura" è effettuata utilizzando le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Per la misurazione sarà seguita la "Guida delle lavorazioni e norme di misurazione" Anno 2022 allegata al Prezzario Regionale della Regione Toscana e scaricabile sul sito della Regione Toscana. Sarà tuttavia considerato il principio della "giusta remunerazione"

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

I lavori a misura saranno contabilizzati moltiplicando il prezzo unitario opportunamente ribassato dello sconto offerto in fase di gara con la misura rilevata.

La valutazione di lavorazioni "a corpo" ovvero di specifiche lavorazioni che, per la loro complessità o modesta entità, non possono essere computate con singole opere a misura in quanto non garantiscono la giusta remunerazione, è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, descritto e riportato negli elaborati progettuali.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili

dagli elaborati grafici e viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata al termine completo della lavorazione e si ottiene applicando all'importo lordo stimato, il ribasso offerto in fase di gara.

Gli oneri per la sicurezza, sono stimati di volta in volta in base al lavoro svolto e alla effettiva realizzazione di opere per la sicurezza e non saranno soggetti al ribasso d'asta.

Articolo 32 - **ELENCO PREZZI**

L'Elenco prezzi è quello allegato al presente capitolato ovvero quello relativo al prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana relativo alla Provincia di Firenze, dell'anno 2022.

Per tutti i prezzi non previsti nel prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana saranno redatti appositi Nuovi Prezzi.

Per ulteriori specifiche si veda la tavola – Elenco Prezzi – allegata al presente capitolato.

CAPO 4°
Definizione delle controversie

Articolo 33 - **CONTROVERSIE**

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

In caso di contestazioni su aspetti tecnici da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori deve comunicare al R.U.P. dette contestazioni che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi il R.U.P. convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito il R.U.P. comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniforma visi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori reedige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante o i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro, si procedere alla risoluzione delle controversie mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate raggiungano nuovamente l'importo percentuale di cui sopra, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importo maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016. Prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve ascritte.

In caso di accordo bonario si procede ai sensi dell'art. 205 comma 3, 4, 5 e 6 del Codice.

Le controversie soggettive che non sono state risolte mediante accordo bonario possono essere deferite ad arbitri ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi ai sensi dell'art. 208 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale, si rimanda a tutte le leggi, normative e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e alle quali l'Accordo Quadro è naturalmente assoggettato.

Il Foro competente per la risoluzione delle controversie è quello di Firenze.

CAPO 5°
Disposizioni Finali

Articolo 34 – **NORMATIVA ANTIMAFIA**

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.

Allegati:
- Elenco Prezzi.

Comune di Empoli